COMUNE DI GANDINO

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

Approvato con delibera del C.C. n. 52 del 24.07.2008
Variato con delibera del C.C. n. 14 del 27.03.2009
Variato con delibera del C.C. n. 30 del 10.06.2009

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2 della L.R. n. 31 del 05/12/2008, disciplina la raccolta di tutte le specie di funghi epigei che crescono nelle aree silvo-pastorali del Comune di Gandino.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ E LIMITAZIONI DI RACCOLTA

La raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei;
b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
c) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore in possesso di regolare permesso, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare; la limitazione di peso non si applica ai carpofori di Armillaria mellea (chiodino);
d) i funghi raccolti dai minori di 10 anni concorrono a formare il quantitativo massimo della persona adulta che li accompagna;
e) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun mezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di Armillaria mellea per i quali è consentito il taglio del gambo;
f) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici; tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;
g) il trasporto deve essere effettuato mediante raccoglitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto ed atti a consentire la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi. È vietato l'uso di contenitori in plastica per il trasporto;
h) la raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ad opera dei proprietari;
i) la raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, finché non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante;
j) è vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita caesarea (ovulo buono);
k) è vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
l) è vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della vegetazione; è altresì vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in genere;
m) per tutti i funghi è consentita la raccolta solo quando siano manifeste le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione delle specie di appartenenza;

ARTICOLO 3 – PERMESSI DI RACCOLTA

L'attività di raccolta è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Gandino mediante consegna di idoneo tesserino indicante la tipologia di utenza.

Il titolare del tesserino dovrà corrispondere al Comune una tariffa determinata annualmente dalla Giunta comunale secondo i seguenti criteri:

• Trattamento di maggior favore per i residenti ed i proprietari di beni immobili nel comune di Gandino;

• Previsione di una tariffa stagionale, settimanale e giornaliera. Il tesserino è obbligatorio, unitamente ad un documento d'identità valido, per chiunque e a qualsiasi titolo proceda alla raccolta dei funghi, fatta eccezione per i minori di 10 anni accompagnati da un adulto munito di regolare permesso.

ARTICOLO 4 -DESTINAZIONE DEGLI INTROITI

I proventi derivanti dalle autorizzazioni sono destinati a finanziare attività connesse alla salvaguardia del territorio montano nonché all'informazione e all'educazione ambientale.

ARTICOLO 5 - SANZIONI

1) Sono sanzionate con il pagamento di una somma da €. 25,82 a €. 51,65 le seguenti violazioni:
   a) esercizio della raccolta senza autorizzazione oltre a al pagamento della autorizzazione giornaliera;
   b) esercizio della raccolta al di fuori della zona di validità territoriale della autorizzazione oltre al pagamento della autorizzazione giornaliera;
   c) mancata esibizione del tesserino salvo che l'esibizione sia effettuata entro dieci giorni dalla contestazione;
   d) raccolta per un quantitativo superiore al limite massimo consentito;
   e) raccolta di Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso;
   f) uso di attrezzi o di contenitori non conformi alle prescrizioni del presente capo;
   g) raccolta non consentita nelle aree di cui all'articolo 100, commi 1 e 2;
   h) mancata pulitura dei corpi fruttiferi;
2) All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 fa seguito la confisca dei funghi e degli attrezzi per mezzo dei quali è stata compiuta la violazione.
3) La reiterazione, nel corso dello stesso anno solare, delle violazioni di cui al comma 1, lettere b) d), f) e g) comporta la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e il conseguente ritiro del tesserino.
4) Il destinatario del provvedimento di revoca di cui al comma 3 mon può essere nuovamente autorizzato per l' anno solare in corso.
5) Salvo che il fatto costituisca reato sono sanzionate con il pagamento di una sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1.032,91 le seguenti violazioni:
   a) vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato effettuato il controllo di cui all'art. 106 o senza relativa certificazione;
   b) commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse;
   c) vendita di funghi non riconoscibili.

ARTICOLO 6 - VIGILANZA

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento è esercitata dai soggetti di cui all'art. 18 della L.R. n. 31 del 05/12/2008; in particolare è affidata agli agenti ed ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 28.02.05 n. 09, alla polizia locale ed alla polizia provinciale.

ARTICOLO 7

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 31 del 05/12/2008.

Il presente Regolamento, composto da n. 7 articoli, è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 10.06.2009 pubblicata dal 18.06.2009.

ESECUTIVITA'
La delibera è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000, il 29.06.2009

ESTREMI RIPUBBLICAZIONE
A norma dell'art. 58 - comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente Regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 30.06.2009 al 15.06.2009.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo De Filippis